



Scaricato dal sito www.rdb115.org

Bando di Concorso

9 Posti di Assistente informatico

G.U. - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 99
del 14/12/2004

D.M. n. 3275/9 ass inf

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI - Area I

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritti di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari opportunità uomo-donna;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riguardante il regolamento relativo all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, recante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, con cui si dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro pubblici che occupano più di 50 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati;

Considerato che la predetta quota di riserva risulta, presso questa Amministrazione, già coperta;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Visto il C.C.N.L. del comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo per il quadriennio normativo 2002-2005;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 2004 con il quale è stata concessa l'autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali relative all'incremento di organico di cui all'art. 34, commi 5 e 6 della richiamata Legge n. 289/2002, tra cui quella a 9 posti di Assistente informatico, area funzionale B, posizione economica B2 del settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;

Ravvisata, quindi, la necessità di indire un concorso pubblico per 9 posti nel suddetto profilo professionale;

D E C R E T A

Art. 1 POSTI A CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a 9 posti nel profilo professionale di Assistente informatico, area funzionale B, posizione economica B2 del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Il 30% dei posti è riservato, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del Decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata della durata di cinque anni delle tre forze armate congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte.

Data l'esiguità dei posti a concorso, non è possibile operare sui medesimi la riserva del 2% di cui alla Legge 20 settembre 1980 n. 574, a favore degli ufficiali di complemento, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che hanno terminato, senza demerito, la ferma biennale.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza dovranno dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 2 REQUISITI

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:



- A. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica); ai sensi dell'art. 1, lettera d) del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, per l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'Interno non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana;
- B. diploma di istruzione secondaria di secondo grado con indirizzo informatico, ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado e attestato di qualifica professionale in informatica, conseguito ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge quadro in materia di formazione professionale);
- C. conoscenza della lingua inglese;
- D. godimento dei diritti politici;
- E. possesso delle qualità morali e di condotta ai sensi della normativa vigente in materia;
- F. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- G. idoneità fisica all'impiego.

Tutti i sopraelencati requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 3 ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove concorsuali. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato, reperibile anche sul sito internet www.vigilfuoco.it, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comando Provinciale dei vigili del fuoco della provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami.

I candidati residenti nelle province di Aosta, Bolzano e Trento dovranno inviare la domanda di partecipazione al concorso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali - Area I, Via Cavour n. 5 - 00184 Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.



Il candidato avrà cura di conservare l'avviso di ricevimento attestante la ricezione della domanda di partecipazione.

Il personale di ruolo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ed i dipendenti di ruolo di altre amministrazioni dello Stato aventi titolo a partecipare al concorso, potranno far pervenire al Dipartimento anzidetto le domande, nel termine succitato, anche a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. l'esatta indicazione della residenza anagrafica, il recapito telefonico e, solo nel caso in cui si intenda ricevere le comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello di residenza, i dati relativi al recapito alternativo;
4. il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale è stato conseguito e la data di conseguimento, nonché l'eventuale attestato di qualifica professionale in informatica posseduto, il nome e l'indirizzo dell'Istituto che lo ha rilasciato e la data di conseguimento;
5. la conoscenza della lingua inglese;
6. l'eventuale diritto alla riserva dei posti prevista nel bando;
7. l'eventuale possesso di titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;
8. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), o i procedimenti penali pendenti a loro carico;
9. di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;
10. di essere a conoscenza che l'Amministrazione procederà al trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito nell'apposito articolo del bando di concorso (legge 31.12.96, n. 675).

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si decade dal beneficio e si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare, mediante apposita dichiarazione da inviare al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali - Area I, Via Cavour n. 5 - 00184 Roma, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame.

Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali - Area I, Via Cavour n. 5 - 00184 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni di recapito.

Art. 5

4



TRASMISSIONE DOMANDA E COMUNICAZIONE DATI

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda dovuta a disguidi postali. Non assume, inoltre, alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né, più in generale, per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o comunque dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 PROVE D'ESAME

L'esame conterà di una prova scritta, una prova pratica e una prova orale, in base all'allegato programma che fa parte integrante del presente decreto.

In relazione al numero di domande di partecipazione, lo svolgimento delle prove d'esame potrà essere preceduto da una preselezione, che potrà essere realizzata con l'ausilio di sistemi automatizzati, basata su una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti che saranno indicati nel diario delle prove di esame.

Alle operazioni di preselezione provvederà la Commissione di cui al precedente art. 6.

Art. 8 SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Nella Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale "Concorsi ed Esami" del 25 marzo 2005 sarà data comunicazione della sede, dei giorni e dell'ora in cui avranno luogo la prova scritta e quella pratica del concorso, ovvero della sede, della data, dell'ora e degli argomenti relativi alla prova preselettiva.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

L'assenza alle predette prove comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

- a. carta d'identità;
- b. patente automobilistica;
- c. passaporto;
- d. porto d'armi;



- e. tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato, o altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato sia nella prova scritta che in quella pratica una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).

La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione della prova scritta e di quella pratica attribuisca ad una di esse un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame del successivo elaborato.

I candidati ammessi alla prova orale saranno avvisati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla; ai medesimi sarà contestualmente comunicato il voto riportato nella prova scritta ed in quella pratica.

La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).

Le sedute della Commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato nella prova orale.

L'elenco stesso, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nella sede ove si svolge la prova orale.

Art. 9

FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, che è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta e in quella pratica e della votazione conseguita nella prova orale.

Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e di riserva dei posti previste dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive integrazioni; se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati conseguono pari punteggio è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale.

La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10

IMMISSIONE IN RUOLO

L'assunzione è subordinata ad apposito provvedimento autorizzativo, secondo le vigenti procedure di programmazione e di approvazione.



Art. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area I, Via Cavour n. 5 - 00184 Roma, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area I, Via Cavour n. 5 - 00184 Roma.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente della suddetta Area I.

Art. 12
NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.

Il presente Decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per l'apposizione del visto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il dirigente dell'Area I della Direzione Centrale per gli Affari Generali è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 24 novembre 2004

F.to
II CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)